



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10062 del 2010, proposto dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e dall'Unione delle Province Italiane (UPI), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Vincenzo Cerulli Irelli, Harald Bonura e Mariangela Di Giandomenico e con questi elettivamente domiciliate in Roma, Via Dora n. 1, presso lo studio dell'avv. Cerulli Irelli,

contro

l'Istituto Nazionale di Statistica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono per legge domiciliati,

per l'annullamento

dell'immissione delle associazioni ricorrenti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, terzo comma, L. 31 dicembre 2009 n. 196, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.

171 del 24 luglio 2010, nella parte in cui include l'ANCI e l'UPI nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato, nonché

quanto all'atto di motivi aggiunti, per l'annullamento dell'Elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, terzo comma, L. 31 dicembre 2009 n. 196, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 2011, nella parte in cui include l'ANCI e l'UPI nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato,

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto Nazionale di Statistica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'atto di motivi aggiunti, notificato il 28 novembre 2011 e depositato il successivo 12 dicembre;

Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 28 marzo 2012 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 8 novembre 2010 e depositato il successivo 22 novembre 2010 l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e l'Unione delle Province Italiane (UPI) hanno impugnato l'Elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1,

terzo comma, L. 31 dicembre 2009 n. 196, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2010.

2. Avverso il predetto Elenco, nella parte in cui la include nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato, parte ricorrente è insorta deducendo:

a) Violazione dell'artt. 1 e 3, l. n. 196 del 2009, del regolamento UE n. 2223 del 1996, SEC95–Sistema Europeo dei Conti e del Manuale del SEC95 sul disavanzo e sul debito pubblico - Difetto di istruttoria - Irragionevolezza e illogicità manifesta – Disparità di trattamento – Eccesso di potere per sviamento.

L'ANCI e l'UPI non sono controllate e finanziate in prevalenza da Amministrazioni centrali, essendo gli associati che concorrono alla formazione del rispettivo fondo comune. Non sono dunque amministrazioni centrali, amministrazioni pubbliche o unità istituzionali, con conseguente illegittimità della loro inclusione nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato.

L'inclusione nel predetto elenco non è coerente neanche con le disposizioni comunitarie (il cd. SEC 95) che disciplinano i criteri di classificazione delle Amministrazioni pubbliche.

b) Violazione artt. 2, 3, 18, 21, 35, 36, 39, 114, 118 e 119 Cost. – Irragionevolezza e illogicità manifesta – Violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza – Contraddittorietà.

In subordine, illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 2 e 3, l. n. 196 del 2009; 6, commi 3, 7-9, 12-14 e 21; 9, commi 1-4, d.l. n. 112 del 2008, per violazione degli artt. 2, 3, 18, 21, 35, 36, 39, 114, 118 e 119 Cost.

Un'interpretazione della normativa che prevedesse l'iscrizione anche dell'ANCI e dell'UPI tra le amministrazioni da includere nell'elenco Istat sarebbe chiaramente incostituzionale.

3. Con atto di motivi aggiunti, notificato il 28 novembre 2011 e depositato il successivo 12 dicembre è stato impugnato l'Elenco 2011 delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, terzo comma, L. 31 dicembre 2009 n. 196, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 2011, nella parte in cui include l'ANCI e l'UPI nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato.

Avverso detta inclusione parte ricorrente propone gli stessi motivi dedotti nell'atto introduttivo del giudizio per contestare l'inclusione nell'Elenco del 2010.

4. Si sono costituiti in giudizio l'Istituto Nazionale di Statistica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze, che hanno preliminarmente eccepito la tardività del ricorso mentre nel merito ne hanno sostenuto l'infondatezza.

5. Con memorie depositate alla vigilia dell'udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.

6. Con ordinanza n. 116 del 13 gennaio 2011 è stata respinta l'istanza cautelare di sospensiva.

7. All'udienza del 28 marzo 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Come si è detto in narrativa, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e l'Unione delle Province Italiane (UPI) hanno impugnato l'Elenco ISTAT, pubblicato nella Gazz. Uff. 24 luglio 2010 n. 171, recante l'indicazione delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, l. 31 dicembre 2009 n. 196. Ne chiedono l'annullamento nella parte in cui illegittimamente le inseriscono fra le suddette Amministrazioni nonostante non rientrino tra le "amministrazioni centrali, amministrazioni pubbliche o unità istituzionali", che provvedono in misura

assolutamente prevalente con proprie entrate alla copertura dei costi afferenti l'attività svolta, fruendo di contributi pubblici.

Analogamente e deducendo gli stessi profili di illegittimità, con atto di motivi aggiunti hanno impugnato la loro inclusione nell'Elenco ISTAT del 2011.

2. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di tardività del ricorso atteso che il dies a quo per computare la decorrenza dei sessanta giorni, al termine del periodo di sospensione feriale, inizia a decorrere il 16 settembre, ferma la facoltà di un'impugnativa più tempestiva, finalizzata alla richiesta e al conseguimento di una più immediata misura cautelare (Tar Napoli, sez. VIII, 21 aprile 2009, n. 2073). In altri termini, l'art. 5, L. n. 742 del 1969 (e, ora, l'art. 54, comma 3, c.p.a.), nel momento in cui pone un'eccezione alla sospensione feriale nel procedimento cautelare, facoltizza in buona sostanza il ricorrente a scegliere se avvalersi o non della sospensione feriale, con la sola conseguenza che se lo stesso propone anche istanza cautelare, il processo potrà essere trattato durante la sospensione dei termini (Tar Basilicata 8 febbraio 2012, n. 98; Tar Napoli, sez. V, 4 marzo 2008, n. 1073).

3. E' parimenti priva di pregio l'eccezione di inammissibilità dell'atto di motivi aggiunti, rivolto all'annullamento dell'inclusione nell'elenco ISTAT 2011, essendo evidente la connessione con l'impugnazione esperita con l'atto introduttivo del giudizio (inclusione nell'Elenco 2010), connessione che, ai sensi dell'art. 43, comma 1, c.p.a., costituisce il presupposto per proporre, in seno ad un giudizio già instaurato, motivi aggiunti avverso un provvedimento diverso da quello già gravato con l'atto introduttivo del giudizio. In altri termini, il codice del processo amministrativo ha previsto la possibile autonomia delle impugnative proposte, che risponde ad esigenze di economia processuale, essendo alternativo alla riunione di due distinti ricorsi eventualmente proposti separatamente – ed ha rimesso al ricorrente la scelta se gravare con motivi aggiunti, anziché con autonomo ricorso, i

provvedimenti sopravvenuti, purché connessi con l'oggetto del giudizio pendente (Tar Napoli, sez. VII, 5 maggio 2011, n. 2459). Il legislatore del codice ha dunque consentito che due autonomi giudizi (e tale è anche l'atto di motivi aggiunti, sul quale è versato il contributo unificato), legati tra loro da connessione, siano già inseriti in uno stesso fascicolo di causa, senza attendere che tale riunione venga decisa dal Collegio giudicante.

Sull'esistenza di tale connessione nel caso all'esame del Collegio non è possibile dubitare atteso che, pur essendo nota l'autonomia che sussiste tra i procedimenti di inclusione, ogni anno, nell'Elenco ISTAT, avendo tale Elenco valenza annuale, (Tar Lazio, sez. III quater, 12 luglio 2011, n. 6205), è palese ed incontestabile l'identità del petitum e della causa petendi, seppure riferiti a due provvedimenti distinti. Prova ne è proprio la produzione difensiva, sia di parte ricorrente che dell'Amministrazione resistente, identica per l'atto introduttivo e per i motivi aggiunti.

4. Ancora in via preliminare preme al Collegio chiarire l'ambito di operatività del proprio sindacato, non essendo assecondabile la tesi dell'Amministrazione resistente secondo cui l'attività da essa svolta sarebbe connotata da discrezionalità tecnica, in quanto “espressione di valutazioni tecniche basate su regole scientifiche ed applicazione da parte dell'ISTAT di cognizioni pertinenti al sapere specialistico”, come tale sottratta al sindacato del giudice amministrativo, non potendo detto giudice sindacare la logicità dei presupposti che hanno indotto l'ISTAT a concludere nel senso della necessità di includere parte ricorrente nell'elenco in questione.

Il Collegio aderisce alla giurisprudenza ormai consolidata del giudice amministrativo per la quale anche i provvedimenti espressione di esercizio di discrezionalità tecnica sono soggetti al sindacato del giudice amministrativo ove vengano in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere sotto il

profilo del difetto di motivazione, di illogicità manifesta, della erroneità dei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti (Cons. St., sez. V, 1 ottobre 2010, n. 7262; Tar Lazio, sez. I, 30 settembre 2010, n. 32618);

5. Passando al merito, e al fine di ricondurre la materia del contendere nei suoi esatti termini, alcune preliminari precisazioni s'impongono.

Alla compilazione del contestato elenco l'ISTAT ha provveduto assumendo come norme classificatorie e definitorie quelle proprie del sistema statistico comunitario; in esso ha quindi ricomprese le "unità istituzionali", cioè i soggetti che ha riscontrato essere in possesso dei requisiti richiesti, per tale qualificazione, dal Regolamento UE n. 2223/96-SEC95. Il modus procedendi dell'Istituto è stato convalidato a livello legislativo dall'art. 1, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009 n. 196, che definisce il proprio "ambito di riferimento" con richiamo agli "enti e agli altri soggetti" individuati dall'ISTAT come Amministrazioni pubbliche "sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari". Il successivo comma 3 affida a detto Istituto anche il compito di provvedere annualmente all'aggiornamento del suo elenco. Nell'art. 6 del successivo D.L. 31 maggio 2010 n. 78, recante "misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", è ripetuto il richiamo – come destinatari dei provvedimenti intesi a ridurre il costo complessivo della Pubblica amministrazione e la sua incidenza sul bilancio dello Stato – ai soggetti individuati dall'ISTAT ai sensi del cit. art. 1, comma 3, L. n. 196 del 2009.

Le classificazioni dell'Istituto hanno quindi copertura legislativa in quanto assunte dal legislatore come termine di riferimento per il controllo della spesa pubblica nel settore della Pubblica amministrazione e per il suo contenimento.

6. Nella redazione e nell'aggiornamento del suo elenco l'ISTAT ha espressamente dichiarato di voler utilizzare le classificazioni e la metodologia del SEC95, e a questo riguardo un'ulteriore precisazione s'impone.

La preoccupazione della CE, esplicitata con richiamo alle possibilità che le offre l'art. 6 del Regolamento (CE) n. 223 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, è di mettere in grado la Commissione (Eurostat) di disporre di un "sistema statistico europeo" e, quindi, di produrre "statistiche europee secondo principi statistici e norme prestabiliti", che le consentano di controllare la spesa pubblica negli Stati membri e, quindi, di conoscere l'effettiva realtà economica di ciascun paese. Ha ritenuto che questo obiettivo è realizzabile ove gli Stati membri, in sede di trasmissione dei dati ad essa necessari per la verifica dei conti nazionali e dei rapporti di ciascuno di essi con le altre economie, utilizzino un vocabolario o linguaggio comune, che preveda identiche metodologie, classificazioni e nomenclature, ma solo nei rapporti diretti fra Comunità e Stati membri.

A ciò ha provveduto con il cit. SEC95, le cui classificazioni esauriscono la loro funzione nei suddetti rapporti, lasciando quindi completamente liberi i singoli Stati di conservare, nei rapporti interni, le proprie metodologie, nomenclature e classificazioni. Lo riconosce espressamente il Regolamento UE n. 2223 del 1996, che all'art. 1, comma 3, afferma che nessuno Stato membro è obbligato "ad elaborare, per le proprie esigenze, i conti in base al SEC95".

L'opzione per la disciplina statistica comunitaria, nelle sue diverse articolazioni (criteri, definizione e terminologia), anche per i rapporti interni è quindi rimessa alla libera scelta del singolo Stato che peraltro, ove formalizzata con le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico, lo vincola sia nel modus procedendi che negli effetti.

7. La scelta del legislatore nazionale è stata nel senso di recepire integralmente il sistema statistico europeo nell'individuazione dei soggetti la cui attività comporta per la Pubblica amministrazione un costo che si riflette pesantemente sul bilancio complessivo dello Stato e sui quali è quindi necessario intervenire con misure restrittive diversamente quantificate, e ciò a prescindere dalla loro natura giuridica (persona giuridica pubblica o privata) e dalle modalità previste per la nomina degli organi rappresentativi e di governo.

Il criterio di identificazione (id est la nomenclatura utilizzata) comune a tutti i settori di attività, e quindi anche a quello della Pubblica amministrazione, è quello comunitario di "unità istituzionale", inteso come centro elementare di decisione economica caratterizzato da uniformità di comportamento e da autonomia decisionale nell'esercizio della propria funzione principale.

La necessità di fare riferimento, agli effetti classificatori, agli "attuali indirizzi comunitari" è stata espressamente dichiarata anche dal Consiglio di Stato, sez. VI, con l'ordinanza 16 luglio 2008 n. 3695.

8. Nel settore della Pubblica amministrazione il SEC95 (prg. 2.69) riconosce la qualifica di "unità istituzionale": a) agli "organismi pubblici", che gestiscono e finanziano un insieme di attività principalmente consistenti nel fornire alla collettività beni e servizi non destinabili alla vendita; b) alle "istituzioni senza scopo di lucro" dotate di personalità giuridica che, come i primi, agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, ma per esse alla duplice condizione che "siano controllate e finanziate in prevalenza da Amministrazioni pubbliche", sì da incidere in modo significativo sul disavanzo e sul debito pubblico, situazione quest'ultima ritenuta ricorrente nel caso in cui i ricavi per proprie prestazioni di servizi, in condizioni di mercato, non riescono a coprire una quota superiore al 50% dei costi di produzione. Donde la necessità di un continuo intervento

pubblico, realizzato mediante contributi non necessariamente statali, per assicurare il pareggio di bilancio.

Il raffronto è quindi fra costi complessivi ed entrate proprie, costituenti il corrispettivo economico del servizio reso a soggetti terzi.

9. Ciò premesso, può passarsi all'esame delle censure proposte da parte ricorrente, la quale con il primo motivo esclude che sussistano i presupposti richiesti dal SEC95 per il suo inserimento nell'elenco ISTAT, vale a dire la sua soggezione al controllo di un'Amministrazione pubblica e l'insufficienza delle sue entrate a coprire in misura superiore al 50% la spesa complessiva sopportata per lo svolgimento della sua attività istituzionale, con conseguente necessità di un continuo e sostanzioso contributo pubblico per ottenere il pareggio di bilancio.

Una volta definita la materia del contendere, risulta influente, sotto il profilo della denunciata disparità di trattamento, che altre Associazioni in posizione asseritamente identica a quella della ricorrente non siano state ricomprese nell'elenco. Ed invero la censura sarebbe da respingere ove la ricorrente chiedesse di fruire del medesimo trattamento alle stesse illegittimamente riservato. Se invece la censura dovesse essere interpretata, come è ragionevole ritenere, nel senso che la denunciata esclusione è assolutamente legittima e si rivendicasse lo stesso trattamento, il problema si risolve – come correttamente impostato nelle succitate memorie – nella verifica in capo alla ricorrente dei medesimi presupposti che hanno indotto l'ISTAT ad escludere dall'elenco altre Associazioni.

10. Principiando dal secondo presupposto, non c'è dubbio che parte ricorrente riceve contributi dall'esterno. Sul punto le stesse Anci e Upi sono d'accordo ma affermano che tali finanziamenti, che ricevono dagli Enti locali iscritti, sono volontari e non obbligatori, come invece richiesto dal SEC95, prg 2.68.

Il Collegio, reiterando quanto già affermato nell'ordinanza di reiezione dell'istanza cautelare n. 116 del 13 gennaio 2011, non ritiene condivisibile tale conclusione

atteso che volontaria è la partecipazione alle Associazioni rappresentative e non anche, una volta associati, il versamento del prescritto contributo a carico della finanza degli enti locali rappresentati. In altri termini, per gli Enti locali che hanno deciso di associarsi il versamento del contributo diventa obbligatorio. Non rileva la circostanza che, a monte, l'iscrizione è facoltativa perché naturalmente un problema di finanziamento è configurabile solo per i Comuni e le Province che hanno deciso di associarsi e per questi, si ripete, la contribuzione è obbligatoria.

11. Quanto al “controllo pubblico”, la nozione comunitaria di “controllo” non s'identifica con quella recepita nel nostro ordinamento, e cioè innanzi tutto controllo sugli atti (in particolare sul bilancio di previsione e sul conto) da parte di un soggetto pubblico sopraordinato, ma si sostanzia nel potere giuridicamente riconosciuto ad un'Amministrazione pubblica di “determinare la politica generale e i programmi” della singola unità istituzionale, cioè di stabilire in via autonoma gli obiettivi che essa è chiamata a raggiungere e le modalità che deve seguire per realizzarli, con atti che in effetti sono di amministrazione attiva, e quindi non verificabili nella loro concreta esistenza con riferimento agli atti di controllo nel significato specifico e nella funzione ad essi assegnati dall'ordinamento nazionale.

D'altro canto, l'uso improprio – alla luce di detto ordinamento – del termine “controllo” trova giustificazione nella necessità per il legislatore comunitario di fare ricorso ad una terminologia che, in larga approssimazione, ricomprenda situazioni che i legislatori nazionali identificano con termini specifici e diversi. E' il caso, ricorrente negli atti di paternità comunitaria, della “domanda di giustizia”, locuzione che, con riferimento al nostro ordinamento, deve intendersi indifferentemente riferita all'azione giudiziaria, al ricorso giurisdizionale, all'intervento in giudizio, all'opposizione di terzo, al ricorso amministrativo (ordinario e straordinario), ecc., ciascuno soggetto ad una disciplina diversa.

E' ancora il caso del cd. "operatore economico", anch'esso figura di paternità comunitaria, che nella materia dei contratti pubblici ricomprende l'imprenditore (persona fisica e giuridica), il fornitore e il prestatore di servizi, il raggruppamento temporaneo d'impresе, i consorzi, gli enti pubblici, ecc., in quanto tutti concorrenti ed aspiranti all'aggiudicazione di un appalto con la Pubblica amministrazione. Anche a detta locuzione l'art. 1 della direttiva 2004/18/CE assegna un valore solo esemplificativo ("...è utilizzato unicamente per semplificare il testo"), con la conseguenza che ciò che conta non è la terminologia utilizzata dal legislatore comunitario, ma il contenuto e la funzione che ad essa lo stesso assegna e che nel caso in esame sono chiarissimi.

12. In sostanza, ciò che il SEC95 richiede, perché possa ritenersi che un'Amministrazione pubblica esercita il controllo su un'unità istituzionale, è che essa sia in grado di "influenzarne la gestione, indipendentemente dalla supervisione generale esercitata su tutte le unità analoghe".

Tale condizione ricorre nel caso in esame.

Il controllo sull'Anci è esercitato, collettivamente, dai Comuni ad essa associati, che si servono a questo fine di un organo appositamente istituito, l'Assemblea, alla quale partecipano tutti gli enti in regola con il pagamento dei contributi associativi e che costituisce lo strumento mediante il quale i Comuni si garantiscono il duplice obiettivo di una costante presenza fisica all'interno dell'Associazione e del completo governo della stessa. All'Assemblea lo Statuto (art. 7) affida infatti il compito di "dettare le linee d'indirizzo generali" dell'ANCI (quindi proprio il controllo come inteso dalla normativa comunitaria), di eleggere il Presidente dell'Anci e i membri del Consiglio nazionale. Analoga previsione è contenuta nell'art. 7 dello Statuto dell'Upi.

12. Niente affatto assecondabile è l'affermazione delle ricorrenti, secondo cui la loro attività non avrebbe riflessi sulla spesa pubblica.

E' incontestabile che esse non svolgono un'attività da cui possono trarre un corrispettivo economico; non hanno quindi entrate proprie ma agiscono esclusivamente con i contributi versati dagli enti associati, che a loro volta vivono in larghissima misura di finanza derivata. In sostanza lo Stato (ergo, la collettività) finanzia i Comuni tenendo conto, fra le spese che essi sostengono, di quelle che sopportano per il mantenimento delle due Associazioni. La dipendenza di queste ultime dalla finanza pubblica è circostanza che non può essere messa in dubbio e che quindi giustifica ampiamente un intervento statale per porre ordine nel bilancio nazionale.

13. Manifestamente infondata è la questione di legittimità degli artt. 1 commi 2 e 3, l. n. 196 del 2009 e 6 e 9, d.l. n. 112 del 2008, per contrasto con gli artt. 2, 3, 18, 21, 35, 36, 39, 97, 114, 118 3 119 Cost.

L'illegittimità risiederebbe innanzi tutto nel fatto che le ricorrenti sarebbero costrette a limitare la propria spesa "entro parametri quantitativi assai penalizzanti e comunque predeterminati"; al che sembra agevole opporre che una spesa può essere responsabilmente affrontata solo se si dispone della relativa copertura finanziaria, che è l'elemento mancante che ha indotto, forse con ritardo, il Legislatore e l'Esecutivo ad intervenire per mettere ordine nel bilancio nazionale.

La doglianza sarebbe comunque giustificabile se le ricorrenti disponessero di risorse proprie, costituenti legittimo corrispettivo economico di un'attività da esse svolta e fosse loro vietato di utilizzarle; diventa invece davvero incomprensibile quando è mossa da due soggetti che vivono utilizzando proventi altrui sui quali, relativamente sia all'an che al quantum, non hanno alcun diritto.

Non pertinente è il richiamo alla "indebita compressione" che dagli impugnati provvedimenti riceverebbe "l'autonomia degli enti locali", atteso che nel caso in

esame si discute delle Associazioni, e non degli enti che di esse si servono come strumento di realizzazione dei loro obiettivi.

Di non facile comprensione è l'affermazione secondo cui i tagli di spesa in oggetto "se applicati alle associazioni ricorrenti, sarebbero contraddittori rispetto alle finalità che le stesse norme prevedono, che è quella di ridurre le spese delle amministrazioni pubbliche". A supporto di tale affermazione si adduce che nel caso delle due Associazioni ricorrenti i tagli andrebbero ad incidere "sull'attività associativa, che comporta risparmi di spese per le Amministrazioni locali, che si avvalgono dei servizi dalle stesse forniti".

Senonchè i risparmi di spese costituiscono mera affermazione, laddove il costo sopportato dagli enti locali e, in definitiva, dallo Stato per mantenere in vita le due Associazioni, è un fatto documentato e incontestato, sul quale ragioni di interesse pubblico, assolutamente prevalenti rispetto alle esigenze operative di ridotte entità di supporto, impongono di intervenire.

E ciò a prescindere dal fatto che, anche alla luce del solo comune buon senso, non può dubitarsi della conformità a principi costituzionali della norma che, in un periodo di crisi economica che ha colpito il Paese, introduce restrizioni, in particolare a soggetti che beneficiano di contributi e finanziamenti pubblici, id est della collettività.

14. L'ultima questione di legittimità costituzionale, dedotta nei riguardi dell'art. 6, comma 21, d.l. n. 78 del 2010, deve intendersi superata per effetto della novella introdotta dall'art. 2 comma 40 d.l. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito con modificazioni dalla l. 26 febbraio 2011 n. 10.

15. Le ragioni che hanno indotto il Collegio a respingere i motivi dell'atto introduttivo del giudizio si estendono alle analoghe censure dedotte con il primo atto di motivi aggiunti, che deve dunque essere respinto.

16. Il ricorso e i connessi motivi aggiunti devono pertanto essere respinti, ma la complessità della materia del contendere e l'impegno profuso dalle parti in causa nella difesa delle rispettive ragioni giustificano ampiamente l'integrale compensazione fra le stesse delle spese e degli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)